

AMMISSIBILE
EX ART. 69 R. I.

ESEMPLARE
ORIGINALE

SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO
N. (3)

Al Presidente dell'Assemblea legislativa

Marco Squarta

SEDE

Oggetto: ATTO N. 721-BIS. SUBEMENDAMENTO ALL'ART. 11-BIS (Interventi a favore dei territori interessati dalle attività degli impianti di grandi derivazioni), inserito dall'Emendamento a firma Thomas De Luca prot. n. 1432 dell'01/03/2021 (EMENDAMENTO N. 3).

- L'articolo 11-bis come inserito dall'emendamento Prot. n. 1432 del 01.03.2021, nell'Atto n. 721-bis, è sostituito dal seguente:

"Art. 11-bis (Integrazione alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)), dopo le parole: "la Giunta regionale," sono inserite le seguenti: "ogni anno,".

APPROVATA

Relazione illustrativa

Con il sub emendamento si chiarisce che il parere della Commissione consiliare competente deve essere reso annualmente a fronte dello stanziamento in bilancio delle risorse destinate ai comuni cui afferiscono le attività degli impianti di grandi derivazioni di acque ai sensi dell'art. 4 della l.r. 12/2018. Si opera così più correttamente modificando in modo putuale la legge regionale che detta la disciplina in materia di destinazione delle risorse per i comuni cui afferiscono gli impianti di grandi derivazioni di acque pubbliche.

La modifica di natura ordinamentale non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Perugia, 2 marzo 2021

Firma





(4)

Al Presidente dell'Assemblea legislativa

Marco Squarta

SEDE

AMMISSIBILE

EX ART. 69 R. I.

Oggetto: Emendamento all'Atto 721/BIS DDL: "Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2021-2023 della Regione Umbria".

- Dopo l'articolo 2 dell'Atto 721/BIS è inserito il seguente:

"Art. 2-bis (Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 27 novembre 2007, n.30)

1. L'articolo 7 della legge regionale 27 novembre 2007, n. 30 (Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45), è sostituito dal seguente:

"Art. 7 Relazioni e pubblicità dell'attività.

1. Il Difensore civico invia, entro il 31 marzo di ogni anno, al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità ed evidenziando i rimedi organizzativi o normativi che si ritengono necessari.

2. Il Presidente dell'Assemblea legislativa trasmette la relazione ai consiglieri regionali e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul portale istituzionale dell'Assemblea legislativa. L'Assemblea legislativa provvede a dare pubblicità anche avvalendosi di strumenti multimediali di informazione e comunicazione.

3. Il Difensore civico può anche inviare al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta regionale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, formulando, ove lo ritenga, osservazioni e suggerimenti. Anche in questo caso, le relazioni sono trasmesse ai consiglieri regionali."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E DI NEUTRALITA' FINANZIARIA

La modifica dell'art. 7 della l.r. 30/2007 è volta a semplificare le procedure legate alla presentazione della relazione annuale sull'attività svolta, e di eventuali relazioni su specifiche questioni, da parte del Difensore civico, peraltro eliminando taluni passaggi non del tutto chiari circa i compiti degli organi assembleari e declinati in modo differente - senza peraltro una evidente motivazione - a seconda che si tratti della relazione annuale o di relazioni su questioni specifiche di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione.

Si stabilisce quindi che sia la relazione annuale che eventuali relazioni su specifiche questioni siano inviate a cura del Difensore civico direttamente ai Presidenti dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale e che le stesse siano quindi trasmesse su impulso del Presidente dell'Assemblea a tutti i Consiglieri regionali. Solo la relazione

APPROVATO

annuale viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione come del resto attualmente previsto. Quale elemento di novità si introduce la pubblicazione prevista poi la sua pubblicazione anche nel portale istituzionale dell'Assemblea legislativa.

Sono confermate poi le disposizioni già presenti nel vigente art. 7 che prevedono l'impiego di strumenti di pubblicizzazione della relazione annuale anche attraverso dispositivi multimediali di informazione e comunicazione.

La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale

MARCO SQUARMA
PAOLA FLORONI
SIMONA MEZONI

Al Presidente
dell'Assemblea legislativa

Oggetto: Emendamento all'Atto n. 721 bis.

EMENDAMENTO:

1) Al comma 2 bis dell'articolo 3 della l.r. 10/2015, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 dell'Atto 721 bis, nel primo periodo le parole: "le funzioni di polizia idraulica, di polizia delle acque" sono sostituite dalle seguenti: "le funzioni di polizia delle acque, di polizia idraulica nel territorio di competenza"; nel secondo periodo le parole: "Rio Grande" sono sostituite dalle seguenti: "Rio Maggiore".

(5) APPROVATO

2) Il comma 4 dell'articolo 6 dell'Atto 721 bis è sostituito dal seguente: "4. In fondo alla lettera a) AMBIENTE dell'Allegato A, Paragrafo 1, della l.r. 10/2015 dopo le parole: "emissioni atmosferiche e sonore" sono aggiunte le seguenti:

- **Idraulica Lago Trasimeno:** Funzioni inerenti la gestione e regolazione del sistema di paratoie e canali di adduzione al Lago Trasimeno compreso il sistema dell'emissario e torrenti Moiano, Tresa, Rio Maggiore, Anguillara e Maranzano

(6) APPROVATO

- **Risorse idriche Lago Trasimeno:** Funzioni concernenti i programmi generali che consentono la realizzazione di usi multipli delle acque nell'ambito dei progetti di programmazione regionale per l'utilizzazione delle risorse idriche di cui all'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 2 maggio 1980, n. 39 (Delega alla Provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza").

3) Alla lettera c-bis) dell'Allegato A, Paragrafo 2, della l.r. 10/2015, come sostituita dal comma 5 dell'articolo 6 dell'Atto 721 bis, le parole: "le funzioni di polizia idraulica, di polizia delle acque" sono sostituite dalle seguenti: "le funzioni di polizia delle acque, di polizia idraulica nel territorio di competenza".

(7) APPROVATO

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria

Le proposte di emendamento di cui ai punti 1) e 3) sono state introdotte in accoglimento alle osservazioni del CAL dell'11 febbraio 2021 in cui veniva suggerito l'inserimento, in merito al trasferimento delle funzioni all'Unione dei Comuni del Trasimeno, dell'inciso "nel territorio di competenza" e la correzione dell'errore materiale da "Rio Grande" a "Rio Maggiore".

La proposta di emendamento di cui al punto 2) prevede la sostituzione del comma 4 dell'articolo 6 dell'Atto 721 bis poiché è opportuno fare riferimento, nel testo normativo di modifica, ai soli punti, oggetto dell'intervento normativo, "Idraulica Lago Trasimeno" e "Risorse idriche Lago Trasimeno".

Le disposizioni di cui alle presenti proposte di emendamento non determinano oneri a carico del bilancio regionale.

FIRMATO DIGITALMENTE
Assessore Enrico Melasecche Germini

AMMISSIBILE

(9) (10)

EX ART. 69 R. I.

Regione Umbria-Assemblea Legislativa



AOO Segreteria Generale
prot. n. 0001456 del 01/03/2021
Protocollo in ENTRATA
Fascicolo 5/2/2/12

Al Presidente
dell'Assemblea legislativa
SEDE

OGGETTO: Proposta di EMENDAMENTI al DDL di iniziativa della Giunta regionale (deliberazione n. 65 del 05/02/2021) "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ 2021-2023 DELLA REGIONE UMBRIA", Atto consiliare n.721 BIS

- Dopo l'articolo 1 dell'atto n. 721 bis (Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2021-2023 della Regione Umbria), è inserito il seguente:

"Art. 1 bis
(Modificazioni ed integrazioni alla l.r. 21/2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale), è sostituito dal seguente:

"1. L'Ufficio di presidenza approva i regolamenti di organizzazione finalizzati alla gestione del personale e all'articolazione della struttura organizzativa, nel rispetto delle norme della presente legge e dei contratti collettivi di lavoro, con particolare riferimento al sistema delle relazioni sindacali.".

(9)

APPROVATO

- Dopo l'articolo 11 dell'Atto n. 721 bis (Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2021-2023 della Regione Umbria) è inserito il seguente:

"Articolo 11- bis (Ulteriori modificazioni alla 11/1995).

(10)

APPROVATO

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 ((Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) il periodo che inizia con le parole "*che formulano proposte*" e finisce con le parole "*degli organi regionali*" è sostituito dal seguente: "*; alle nomine e designazioni che richiedono intese o accordi con altre Regioni o altri soggetti, pubblici o privati, di cui al comma 7 dell'articolo 2.*"

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 11/1995 dopo le parole "Allegato A alla presente legge." è inserito il seguente periodo. "*L'Allegato A è aggiornato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito web istituzionale dell'Assemblea Legislativa.*"

3. Il comma 3 dell'articolo 2 ter della l.r. 11/1995 è sostituito dal seguente: "*La struttura competente per le nomine e designazioni di cui alla presente legge dichiara inammissibili le proposte prive della documentazione di cui al comma 1 o risultate incomplete allo scadere del termine di cui al comma 2.*"

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 ter sono inseriti i seguenti:

"1 bis - L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa e la Giunta regionale, su proposta dei Responsabili regionali per la prevenzione della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), per le nomine e designazioni di rispettiva competenza disciplinano con apposita deliberazione i procedimenti di accertamento della violazione delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013, in attuazione dell'art. 18, comma 3, del medesimo decreto. Tali deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale, nel sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa e nel sito istituzionale della Giunta regionale.

I ter Nel caso di nomine e designazioni effettuate in violazione delle disposizioni del d.lgs. n. 39/2013, il Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale e quello dell'Assemblea Legislativa, di cui alla l. 190/2012, dichiarano, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 39/2013, ciascuno per quanto di propria competenza, la nullità delle nomine e designazioni di cui alla presente legge, effettuando la relativa comunicazione all'organo che ha effettuato la nomina o designazione e al soggetto nominato o designato. Il periodo di interdizione di cui all'articolo 18, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013 decorre dalla data di adozione dell'atto dichiarativo della nullità.

Proposta

I quater. I componenti degli organi politici e gli organi politici che hanno effettuato nomine o designazioni ai sensi della presente legge dichiarate nulle e che non possono, in virtù dell'articolo 18 del d.lgs. n. 39/2013, conferire nomine e designazioni di loro competenza per tre mesi, sono così sostituiti:

- a) il Presidente della Giunta regionale è sostituito dal Vicepresidente;*
- b) la Giunta regionale è sostituita dal Presidente della Giunta regionale;*
- b) l'Assemblea Legislativa è sostituita dal suo Presidente;*
- c) il Presidente dell'Assemblea Legislativa è sostituito dal Vicepresidente che ha riportato il maggior numero di voti al momento dell'elezione dell'Ufficio di Presidenza;*
- d) l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea Legislativa è sostituito dal Presidente dell'Assemblea Legislativa."*

5. Al comma 4 ter dell'articolo 4 della l.r. 11/1995 dopo le parole "alla presente legge" è inserito il seguente periodo "e nel caso di società partecipate dalla regione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile."

6. Il comma 4 dell'articolo 11-ter della l.r. 11/1995 è sostituito dal seguente:

"4. I commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche alle nomine e designazioni relative a organismi collegiali consultivi nonché alle nomine e designazioni che richiedono intese o accordi con altre Regioni o altri soggetti, pubblici o privati, di cui all'articolo 1, comma 2."

7. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 11/1995 le parole "almeno trenta giorni" sono soppresse.

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria all'art. 1 bis

Il primo comma della proposta di emendamento adegua l'articolo 2 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale), alla vigente disciplina in materia di relazioni sindacali.

Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria all'art. 11 bis

Comma 1 e 6: oltre agli organi consultivi si escludono dall'applicazione del titolo I della l.r. 11/1995, ad esclusione dell'art. 11 ter che riguarda il potere sostitutivo, le nomine e designazioni che richiedono intese o accordi con altre Regioni o altri soggetti, pubblici o privati, in quanto ciascuna Regione ha una propria disciplina in materia.

La proposta ha natura ordinamentale e dall'attuazione della stessa non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Comma 2: l'Allegato A richiede un aggiornamento costante in conseguenza di sopraggiunte modifiche legislative, regolamentari o statutarie, pertanto, in considerazione del carattere meramente ricognitivo dell'elenco si propone di effettuare l'aggiornamento, quando necessario, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza soggetta a pubblicazione nel Bollettino ufficiale e nel sito web istituzionale dell'Assemblea Legislativa.

La proposta ha natura ordinamentale e dall'attuazione della stessa non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Comma 3: si uniforma la disciplina della declaratoria di inammissibilità a quella attualmente vigente per le nomine e designazioni della Giunta regionale, assegnando la relativa competenza non ad un organo politico (Presidente), ma alla struttura amministrativa competente per materia.

La proposta ha natura ordinamentale e dall'attuazione della stessa non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Comma 4: La proposta dà attuazione all'art. 18, comma 3 del d.lgs. 39/2013.

L'art. 18, comma 3, del d.lgs. 39/2013 dispone che le regioni devono provvedere ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari. Infatti, in virtù di quanto disposto dal comma 2 del citato articolo 18, se viene accertato il conferimento di un incarico in violazione delle norme in materia di inconferibilità il relativo atto è dichiarato nullo e i componenti degli organi che hanno conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza.

Per la definizione delle procedure interne, avendo carattere meramente esecutivo di disposizioni vigenti e di determinazioni assunte dall'ANAC in materia, si rinvia a deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale per le nomine e designazioni di rispettiva competenza, adottate su proposta dei Responsabili per la prevenzione della corruzione di cui alla l. 190/2012 e soggette a pubblicazione nel Bollettino ufficiale e nel sito web istituzionale dell'Assemblea Legislativa e della Giunta regionale (comma 1 bis dell'art. 3 ter).

Il comma 1 ter dell'art. 3 ter recepisce la delibera ANAC 833/2016, da cui risulta che il Responsabile della prevenzione della corruzione “è dunque il soggetto cui la legge, secondo l'interpretazione dell'ANAC e della stessa giurisprudenza amministrativa, riconosce il potere di avvio del procedimento, di accertamento e di verifica della sussistenza della situazione di inconferibilità, di dichiarazione della nullità dell'incarico, nonché il successivo potere sanzionatorio nei confronti degli autori della nomina dichiarata nulla perché inconferibile.”

Si propone, inoltre, di individuare con disposizione legislativa gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari perché si deroga, in attuazione della legge statale, a competenze stabilite da altre disposizioni di legge regionali. In particolare secondo la proposta risultante dal comma 1 quater dell'art. 3 ter:

- a) il Presidente della Giunta regionale è sostituito dal Vicepresidente;
- b) la Giunta regionale è sostituita dal Presidente della Giunta regionale;
- b) l'Assemblea Legislativa è sostituita dal suo Presidente;

c) il Presidente dell'Assemblea Legislativa è sostituito dal Vicepresidente che ha riportato il maggior numero di voti al momento dell'elezione dell'Ufficio di Presidenza;
d) l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea Legislativa è sostituito dal Presidente dell'Assemblea Legislativa.

La proposta ha natura ordinamentale e dall'attuazione della stessa non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Comma 5: la proposta è volta a fugare dubbi di incostituzionalità in relazione a deroghe alla disciplina civilistica in materia di società. Si precisa, quindi, che la sostituzione del sindaco o revisore dimissionario nelle società partecipate dalla regione è effettuata nel rispetto delle disposizioni del codice civile.

La proposta ha natura ordinamentale e dall'attuazione della stessa non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Comma 7: si propone di sopprimere la previsione di iscrivere all'ordine del giorno dell'Assemblea l'atto di nomina o designazione almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo, poiché comporta una eccessiva anticipazione dell'avvio del procedimento.

La proposta ha natura ordinamentale e dall'attuazione della stessa non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Perugia, 1 marzo 2021

I Consiglieri regionali

Eleonora Pace (FAR)

Torraso Boni (PS)

S. Guidi D
(SQUATTA)

(MELON)

P. Pollicino
(FIORONI)

ESEMPLARE
ORIGINALE

Al Presidente dell'Assemblea legislativa

Marco Squarta

SEDE

AMMISSIBILE

EX ART. 69 R. I.

Oggetto: Emendamenti all'Atto 721/BIS DDL "Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2021-2023 della Regione Umbria".

- Dopo l'articolo 1 dell'Atto 721/BIS è inserito il seguente:

"Art. 1-bis (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2)

1. Alla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3 dell'articolo 5 dopo le parole: "dal PRAE" sono aggiunte le seguenti: "o come specificato dal comma 4 bis";
- b) dopo il comma 4 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, gli interventi di ampliamento ricadenti negli ambiti di cui alla lettera f) del comma 2, sono vietati quando:

 - a) *interessano habitat prioritari così come definiti dall'articolo 1, lettera d) della Direttiva 92/43/CEE;*
 - b) *non determinano un miglioramento morfologico dei fronti già esistenti della cava attiva, finalizzato al raggiungimento di pendenze ottimali alla ricomposizione ed alla valorizzazione ambientale del sito nel rispetto del PRAE;*
 - c) *l'area di cava attiva della quale si chiede l'ampliamento sia esterna agli ambiti di cui alla lettera f) del comma 2.;*

- c) al comma 4 dell'articolo 8 le parole: "prorogabile per non più di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "prorogabile, previa verifica della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, per non più di sei anni"; dopo le parole: "quantità autorizzate" sono aggiunte le seguenti: "e sia stata preventivamente verificata dall'organo di vigilanza dei lavori di cui all'articolo 14, comma 1, la corretta esecuzione degli stessi sino al momento della richiesta. La proroga di cui sopra è comprensiva di quelle eventualmente già ottenute ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese) e dell'articolo 5, commi 1 e 2 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese – Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)" e dopo le parole: "al Comune" è aggiunta la seguente: "almeno";
l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10

(Garanzie patrimoniali)

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione da parte dell'istante, a favore del Comune, di cauzioni o garanzie fideiussorie costituite secondo le disposizioni della legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici).

2. Nel caso di garanzie fideiussorie, le medesime dovranno:

APPROVATO

ESEMPLARE ORIGINALE

- a) avere durata pari alla durata dell'autorizzazione;
 - b) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale;
 - c) prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile;
 - d) prevedere espressamente l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte del Comune;
 - e) essere sottoscritte con attestazione, autenticata a norma di legge, dei poteri di firma da parte del fideiussore.
3. L'entità delle cauzioni o delle garanzie fideiussorie dovrà essere tale da garantire:
- a) le opere di ripristino ambientale;
 - b) le eventuali opere di demolizione delle strutture temporanee presenti all'interno dell'area di cava come definite dall'articolo 8, comma 2, lettera c);
 - c) eventuali interventi di messa in sicurezza di fronti instabili;
 - d) la manutenzione delle opere di ripristino ambientale per i 10 anni successivi all'adempimento di cui all'articolo 13;
 - e) gli oneri economici derivanti dall'eventuale necessità di riprogettazione in caso di decadenza dell'autorizzazione per un importo pari al 10 per cento delle opere di ripristino ambientale.
4. L'importo delle garanzie di cui al comma 1 è determinato dal Comune sulla base del computo redatto dalla ditta con riferimento al prezzario regionale e può essere aggiornato ogni due anni sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
5. Ai fini della conformità delle garanzie alla l. 348/1982, il Comune effettua preventivamente le verifiche sulla sussistenza delle autorizzazioni delle aziende di credito o imprese di assicurazioni di cui alla predetta legge con l'ausilio degli Albi ed Elenchi della Banca d'Italia e dell'IVASS, nonché, almeno una volta all'anno all'atto della presentazione della perizia giurata di cui all'articolo 11, comma 1, lettera f), la permanenza del soggetto che ha prestato le garanzie fideiussorie nell'elenco dei soggetti abilitati al rilascio di garanzie in favore della Pubblica Amministrazione.
6. Lo svincolo delle garanzie di cui al comma 1 è disposto dal Comune previo accertamento, ai sensi dell'articolo 13, della avvenuta realizzazione delle opere in conformità al progetto ed al provvedimento di autorizzazione.
7. A richiesta degli interessati la garanzia di cui al comma 1 può essere svincolata anche parzialmente, con cadenza minima annuale, per l'ammontare delle opere realizzate.
8. Nel caso di aziende dotate della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS, di cui al regolamento CE 761/2001, la garanzia prevista dal comma 1 è ridotta del quaranta per cento.
9. La garanzia di cui al comma 1 può essere prestata limitatamente ad una o più fasi successive e funzionali, esclusivamente nel caso di cave di pianura coltivate a fossa.”;
- e) al comma 5 dell'articolo 13 le parole: “comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “comma 7”.”.

- Dopo l'articolo 3 dell'Atto 721/BIS è inserito il seguente:

“Art. 3-bis (Modificazioni della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9)

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2010 in materia di entrate e di spese) è abrogato.”.

APPROVATO

ESEMPLARE
ORIGINALE

- Dopo l'articolo 4 dell'Atto 721/BIS è inserito il seguente:

"Art. 4-bis (Modificazioni della legge regionale 4 aprile 2012, n. 7)

1. I commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 5 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) sono abrogati."


Relazione illustrativa e finanziaria

Gli emendamenti proposti sono strettamente collegati tra di loro. Si tratta di disposizioni che erano già presenti nel Disegno di legge della Giunta regionale di cui alla Deliberazione n. 65 del 5 febbraio 2021, avente ad oggetto "Adozione DDL: "Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2021-2023 della Regione Umbria." [Atto consiliare n. 721], a cui pertanto si rinvia rispetto alla illustrazione dei contenuti.

Si ribadisce quindi, anche rispetto agli effetti finanziari, che trattasi di disposizioni di natura ordinamentale che non producono conseguenze finanziarie sul bilancio regionale.

Perugia, 2 marzo 2021

Firma



(MORRONI)

Approvato

ENDAMENTO ALL'ATTO 721 BIS

ESEMPLARE
ORIGINALE

(12)

(Modificazioni alla legge regionale del 20 marzo 2020, n. 1)

① Dopo l'art. 11 dell'atto 721 BIS è aggiunto il seguente:
11 BIS

- Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 1/2020, il numero: "12" è sostituito dal seguente: "24".

Relazione

La pandemia da Covid-19 ha determinato, come è noto, l'attribuzione di nuove competenze in capo agli enti locali e il rallentamento delle attività amministrative demandate in via ordinaria alle amministrazioni comunali. Tenuto conto dei conseguenti inevitabili ritardi nell'espletamento delle funzioni istituzionali dei comuni, in gran parte già gravati dagli effetti delle crisi sismiche più recenti, si ritiene opportuno prolungare di 12 mesi il termine indicato al comma 3 dell'art. 4 della l.r. 1/2020 per l'esecuzione degli adempimenti previsti a loro carico dall'articolo 9, comma 1 della l.r. 1/2017 e scaduti al 26 marzo 2020, anche in coerenza con analoghi provvedimenti normativi adottati dall'autorità statale.

Altrimenti il rischio è la perdita di ingenti finanziamenti a loro favore, e questo, al di là delle responsabilità di questi anni è certamente inopportuno


LA DISPOSIZIONE PROPOSTA HA CARATTERE ORDINAMENTALE E
NON CONPORTA ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

PERUGIA 02/03/2021

Vice


(MELASCCA)

AMMISSIBILE
EX ART. 69 R. I.



Regione Umbria
Assemblea legislativa

**ESEMPLARE
ORIGINALE**

(13)

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3051 - Fax 075.576.3219
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: legaumbria@alumbria.it

Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere

Perugia, 02 Marzo 2021

AMMISSIBILE
EX ART. 69 R. I.

Al Presidente
dell'Assemblea legislativa
SEDE


Oggetto: Proposta di emendamento all' ATTO n. 721 DDL: "Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2021-2023 della Regione Umbria". Emendamento all'articolato.

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLATO

1. Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

"Art. 9- bis

(Modificazioni ed integrazioni all'art. 36 della l.r. 09 aprile 2015, n. 11 "TESTO UNICO IN MATERIA DI SANITA' E SERVIZI SOCIALI")



Gruppo assembleare
Lega Umbria
Il Consigliere

1. *Al comma 3 dell'art. 36 della l.r. 11/2015 dopo le parole "soggetto iscritto nell'Elenco regionale di idonei di cui all'articolo 36-bis" sono aggiunte le seguenti parole: ", ovvero in altro elenco regionale degli idonei a Direttore amministrativo appositamente costituito ai sensi del citato art. 3 del D.Lgs. 171/2016,".*
2. *Al comma 4 dell'art. 36 della l.r. 11/2015 dopo le parole "ad un medico iscritto nell'Elenco regionale di idonei di cui all'articolo 36-bis" sono aggiunte le seguenti parole: ", ovvero in altro elenco regionale degli idonei a Direttore sanitario appositamente costituito ai sensi del citato art. 3 del D.Lgs. 171/2016,".*

APPROVATO

Relazione

Con il presente emendamento si intende modificare l'art. 36 della parte Prima del Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali, l.r. 11/2015 – concernente le modalità di nomina dei direttori sanitari ed amministrativi delle Aziende sanitarie regionali, al fine di consentire ai Direttori generali delle Aziende medesime di avere una più ampia scelta di professionalità per ricoprire gli incarichi da assegnare.

La disposizione proposta, di natura ordinamentale, non ha effetti finanziari a carico del Bilancio regionale.

I Consiglieri

FRANCESCA PAPUCCI
DANIELE ANTISERI
DANIELE NICCHI
STEFANO PASTORELLI
PAOLA FIORAVANTI
MARIA PAOLA VALENTE
Eugenio RONDINI
Edoardo Mazzocchi

(14)

ESEMPLARE
ORIGINALE



Regione Umbria

Giunta Regionale

Al Presidente dell'Assemblea legislativa
Marco Squarta

AMMISSIBILE

EX ART. 69 R. I.

Prot. N

L'ASSESSORE

PAOLA AGABITI

REGIONE UMBRIA
Via M. Angeloni, 61
06124 PERUGIA

TEL. 075 5045380/81
paola.agabiti@regione.umbria.it

L'art. 2 dell'atto in oggetto è soppresso

APPROVATO

Relazione: nelle more dell'effettuazione di ulteriori verifiche, l'art.2 "modificazioni alla legge regionale 2 agosto 2018 n. 6" si ritiene soppresso.

Paola Agabiti

(15)

ESEMPLARE
ORIGINALE

Al Presidente dell'Assemblea Legislativa
Marco Squarta

AMMISSIBILE
EX ART. 69 R. I.

Regione Umbria
Giunta Regionale

Prot. N

L'ASSESSORE

PAOLA AGABITI

REGIONE UMBRIA
Via M. Angeloni, 61
06124 PERUGIA

TEL. 075 5045380/81
paola.agabiti@regione.umbria.it

ART. 1-BIS

(Ulteriori modificazioni alla Legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2)

All'art. 16 della legge regionale 1 febbraio 2005 n. 2, dopo il comma 3-quater, sono introdotti i seguenti commi:

"4. L'Avvocatura regionale, alla quale sono attribuiti compiti di rappresentanza e difesa in giudizio della Regione, è struttura speciale dotata di autonomia funzionale e professionale, direttamente collegata al Presidente della Giunta regionale.

L'Avvocatura regionale provvede alla tutela dei diritti e degli interessi della Regione, alle consultazioni legali ed al rilascio di pareri richiesti dagli organi della Giunta e a supporto degli uffici regionali.

4 bis. Allo scopo di garantire lo svolgimento omogeneo e coordinato delle funzioni dell'Avvocatura regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, la Giunta Regionale definisce l'organizzazione, le funzioni e le modalità operative dell'Avvocatura regionale di cui al precedente comma 4. Fino all'entrata in vigore di tale atto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative all'Avvocatura regionale attualmente vigenti.

4 ter. L'incarico per la responsabilità della struttura dirigenziale speciale di cui al comma 4 è conferito dalla Giunta regionale ad un Avvocato in possesso dei requisiti

APPROVATO


specifici e comunque abilitato al patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori, fermo restando quant'altro disciplinato dall'art. 11 della presente legge.

Relazione tecnica

L'articolo 1-BIS (Ulteriori modificazioni alla Legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2) interviene sulle disposizioni relative alle strutture speciali di cui all'art.16 della LR n.2/2005, in particolare configurando l'Avvocatura regionale quale struttura speciale dotata di autonomia funzionale e professionale, ponendola in diretto collegamento con la presidente della Giunta regionale, con il compito di tutelare i diritti e gli interessi della regione e di provvedere alle consultazioni legali richieste dagli organi regionali ed a supporto degli uffici regionali. Al fine di garantire lo svolgimento omogeneo delle funzioni dell'Avvocatura regionale la Giunta regionale dovrà provvedere all'adozione con proprio atto del modello organizzativo e della dotazione organica, posto che fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento si applicano le disposizioni di quello vigente, per quanto compatibili. Da tale disposizione di natura ordinamentale non derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Approvato

Paola Agabiti



(16)

ESEMPLARE
ORIGINALE

Al Presidente dell'Assemblea legislativa
Marco Squarta

AMMISSIBILE

SEDE

EX ART. 100 BIS R.

OGGETTO: Emendamento all'atto 721 BIS "Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2021-2023 della regione Umbria".

- Prima del comma 1 dell'articolo 8 dell'Atto n. 721 BIS, è inserito il seguente:

"01. Alla rubrica del Titolo VIII della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 14 (Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni) le parole "e modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria – Sviluppumbria S.p.A.)" sono soppresse.

Relazione illustrativa

Si tratta di un emendamento tecnico strettamente connesso alle modifiche apportate dai successivi commi agli artt. 20, 21 e 22 della l.r. 14/2018 che vede l'attribuzione delle attività e delle risorse umane e strumentali facenti capo al SEU non più a Sviluppumbria ma al Consorzio "Villa Umbra".

Tale disposizione di natura ordinamentale non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

Perugia, 2 marzo 2021



APPROVATO